

- (8) Considerati i gravi rischi per la salute degli animali derivanti da tali partite, le misure di salvaguardia provvisorie dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento e applicarsi per un periodo di 6 mesi.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, punto b) e all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, le partite di suini vivi destinati all'allevamento e/o alla produzione coperte dal modello di certificato veterinario «POR-X» figurante in tale allegato, provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono accompagnate da un certificato veterinario conforme al modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 12 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

CA — Canada

US — Stati Uniti

